

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IV CIVILE

IL CASO.it



Il giudice designato, dott. Antonino Fichera,
esaminati gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
ritenuto che il ricorrente con istanza depositata in corso di causa chiede la
sospensione dell'esecuzione della deliberazione del c.d.a. della cooperativa edilizia
~~XXXXXXXXXX~~ con la quale veniva esclusa dalla compagine sociale;
ritenuto che in materia sussiste la giurisdizione del G.O. (Cass., s.u. 13687/06);
ritenuto che lo statuto della cooperativa (art. 32) prevede la generale
compromettibilità in arbitri delle controversie tra socio e società;
ritenuto che l'art. 11 dello statuto, disciplinando l'esclusione del socio, prevede
esplicitamente che avverso la delibera di esclusione possa esperirsi opposizione
dinanzi al tribunale;
ritenuto che la lettura delle due norme dello statuto palesa l'esistenza di un rapporto
di genere a specie con la conseguenza che la previsione speciale dell'art. 12 si
presenta come derogatoria della generale di cui all'art. 32;
ritenuto, quindi, che sussiste la competenza del tribunale a conoscere della
controversia sottopostagli;
ritenuto che il citato articolo 12 prevede che "l'esclusione diventa operante,
limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro soci. In caso d'opposizione
l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di
opposizione";
ritenuto che lo statuto prevede quindi che la delibera di esclusione produca effetti
solo a seguito della conclusione del giudizio di opposizione;
ritenuto che se la risoluzione del contratto sociale diviene operante solo con la
conclusione del giudizio di opposizione, prima di tale momento, non essendo
l'esclusione efficace, il socio non perde la propria qualità ed i diritti ad essa
connessi;
ritenuto che il c.d.a. della cooperativa resistente ha deliberato di sospendere
l'annotazione nel libro soci ma di non reintegrare la ~~XXXXXX~~ nella posizione di socio;
ritenuto che, per quanto esposto, tale situazione appare violare l'art. 12 dello statuto e
che ciò palesa l'esistenza del fumus boni iuris;
ritenuto che, in punto di pericolo nel ritardo, la ricorrente ha prodotto un verbale del
c.d.a. della cooperativa resistente del 23.2.06 il cui ordine del giorno era
"assegnazione degli alloggi in proprietà ai soci prenotatari";



ritenuto che in tale verbale viene redatto l'elenco di tutti i soci prenotatari e che la Vasta non figura nell'elenco;

ritenuto che in ragione di quello che è lo scopo delle soc. coop. edilizie e la ragione della partecipazione dei soci all'attività sociale la mancata assegnazione dell'alloggio arrecherebbe alla Vasta un pregiudizio grave e, quasi certamente, irreparabile;

ritenuto che rimane ora da operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi del socio opponente e della società, richiesto dall'art. 2378, co. 4, c.c. (nuovo testo introdotto dal d.lgs. 6/2003).

ritenuto che il giudizio che viene richiesto dalla norma è chiaramente di tipo comparativo e che la posizione delle parti non può venir esaminata singolarmente ma va valutata quale uno degli elementi sui quali fondare il giudizio (tale interpretazione dell'art. 2378 c.c. esisteva peraltro già prima della riforma; Trib. Napoli, sent. 29.06.1998).

ritenuto che per quanto esposto l'opponente ha senz'altro un forte interesse alla sospensione della delibera, posto che si tratta dell'unico strumento (immediato) che può reintegrarla nel godimento dei diritti partecipativi e che per contro il funzionamento e l'interesse della società non subirebbe alcun nocumento dall'eventuale sospensione (tra l'altro nessun elemento indicativo del detto nocumento è ricavabile dalla delibera di esclusione che, quindi, nella fattispecie in esame, deve ritenersi insussistente);

ritenuto, in conclusione, soppesati i contrapposti interessi, che il piatto della bilancia - anche sotto il profilo del bilanciamento degli interessi - pende in favore della ricorrente;

P.Q.M.

visti gli artt. 2519, 2378 c.c.,

sospende l'esecuzione della deliberazione impugnata.

Catania, 11.12.06

CA 13-12-06

Il Giudice
dott. Antonino Fichera